RIFORMA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE

Art. 20

Denuncia di inizio lavorazione del film

Ai fini della corresponsione dei benefici di cui al presente decreto, le imprese di produzione denunciano al Direttore generale competente l'inizio di lavorazione del film, almeno un giorno prima dell'inizio delle riprese, a pena di decadenza, presentando, nel contempo, il soggetto, il trattamento, la sceneggiatura, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, nonche' ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalita' di cui all'articolo 5. Tale previsione non si applica per i finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 6. Copia della denuncia di inizio di lavorazione, nella quale devono essere indicati, oltre alla impresa di produzione, anche il regista, gli autori del soggetto, del trattamento, della sceneggiatura, del commento musicale, l'autore della fotografia cinematografica, l'autore della scenografia e l'autore del montaggio, e' trasmessa dalla Direzione generale competente alla SIAE per l'iscrizione nel pubblico registro cinematografico, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia. I testi dei soggetti e delle sceneggiature di cui al comma 1, e tutta la documentazione concernente la preparazione dei film, anche su supporto informatico, sono conservati presso la Cineteca nazionale. La presente disposizione si applica anche ai film riconosciuti di nazionalita' italiana in base alle leggi precedenti.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2007, non più in vigore dal 1 gennaio 2017 · versione 9

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche
Estremi	Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-28-2004/art-20-denuncia-di-inizio-lavorazione-del-film/versione/9

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it